



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017,  
n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del  
07.06.2018

### ***Domande e risposte Sisma Ischia Contributo di Autonoma Sistemazione***

**Aggiornamento al 13.12.2018**

1. **D. I benefici economici aggiuntivi relativi al requisito dell'età superiore ai 65 anni, all'handicap e disabilità con percentuale di invalidità non inferiore al 67% - come previsto dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 476/2017 relativamente al Contributo di Autonoma Sistemazione – nel caso in cui siano tutti riconducibili alla medesima persona del nucleo familiare, siano cumulabili ovvero riconoscibili in via alternativa ?**  
**R.** I benefici economici aggiuntivi relativi all'handicap o/e alla disabilità non inferiore al 67% sono cumulabili con quelli previsti in caso di cittadine di età superiore ai 65 anni, come del resto disposto anche in occasione di altre emergenze, ultima quella per gli eventi sismici in centro Italia..
2. **D. Va inserito nel modello CAS del richiedente il congiunto/parente che per motivi di lavoro (marittimo e o lavoratore alberghiero) e per periodi limitati risiede fuori dall'isola?**  
**R.** Il Contributo di Autonoma Sistemazione è concesso al soggetto che, al momento dell'evento sismico, dimorava in maniera abituale e continuativa nell'abitazione dichiarata inagibile. Ne consegue, nel caso di specie, che il citato requisito, necessario per il riconoscimento del beneficio *de quo*, deve intendersi integrato qualora il componente del nucleo familiare dimostri, con qualunque mezzo di prova, di dimorare in maniera prevalente nei comuni interessati dagli eventi sismici, seppur per motivi di lavoro sia costretto a trasferirsi altrove per un limitato periodo di tempo.
3. **D. Ha diritto al contributo di autonoma sistemazione il cittadino residente, unitamente al nucleo familiare, in abitazione inagibile di proprietà del genitore, senza alcun contratto, in possesso delle sole ricevute di pagamento TARSU, allo stesso intestate?**  
**R.** Il Contributo di Autonoma Sistemazione spetta al soggetto il quale dimostra di dimorare in maniera abituale e continuativa, al momento degli eventi sismici, nell'immobile dichiarato inagibile, non essendo richiesto il differente requisito della residenza anagrafica. La dimostrazione, in ordine al possesso del requisito della dimora abituale e continuativa, può essere fornita con qualsivoglia mezzo probatorio, ivi comprese le ricevute relative ai consumi delle utenze, fermo restando che la valutazione in merito al raggiungimento della prova spetta ai Comuni a cui è rimessa l'istruttoria connessa alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo.
4. **D. Ha diritto al contributo di autonoma sistemazione il cittadino, conduttore dell'immobile, regolarmente residente unitamente al nucleo familiare in abitazione inagibile, in assenza di contratto di locazione, né altro titolo, con utenze intestate?**  
**R.** Se il cittadino è definito "conduttore", esso è necessariamente titolare di un contratto di locazione, non essendo altrimenti legittimato a godere dell'immobile dichiarato inagibile e, conseguentemente, a percepire il Contributo di Autonoma Sistemazione ad esso connesso.



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017,  
n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del  
07.06.2018

5. **D. Ha diritto al contributo di autonoma sistemazione il cittadino residente, unitamente al proprio nucleo familiare in abitazione inagibile di proprietà, i cui componenti n. 2 hanno trovato autonoma sistemazione e n. 2, allo stato, alloggiano in albergo?**

**R.** Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che, oltre a dimorare in maniera abituale e continuativa nell'immobile dichiarato inagibile al momento dell'evento sismico, non beneficiano di altre forme di assistenza abitativa, quale ad esempio l'alloggio presso strutture alberghiere, garantito dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 438 del 25 settembre 2017. Ne segue che la spettanza del contributo di autonoma sistemazione è esclusa in favore dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza alloggiativa presso strutture alberghiere con oneri a carico delle risorse emergenziali di cui al citato articolo 2 del suddetto provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione civile, con la conseguenza che, ai fini del calcolo del contributo spettante al nucleo familiare, non potranno considerarsi, quali componenti del medesimo, coloro che hanno optato per la permanenza presso le strutture ricettive o che comunque beneficiano di altre forme di assistenza abitativa.

6. **D. Hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione coloro i quali da pochi mesi avevano acquistato casa e stabilito la residenza e la dimora in un appartamento danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017?**

**R.** Al riguardo, si ribadisce che il contributo di autonoma sistemazione spetta al soggetto il quale dimostra di dimorare in maniera abituale e continuativa, al momento degli eventi sismici, nell'immobile dichiarato inagibile, a prescindere dalla residenza anagrafica. Ne segue che il contributo di autonoma sistemazione dovrà essere riconosciuto nell'ipotesi in cui la suddetta abitazione inagibile costituiva, anche se da pochi mesi, la dimora abituale e continuativa dell'istante.

7. **D. Ha diritto al contributo di autonoma sistemazione un soggetto, residente presso l'abitazione dichiarata inagibile, il quale svolge un dottorato di ricerca all'estero?**

**R.** Al riguardo, si ribadisce quanto già affermato in merito all'irrelevanza, ai fini del diritto al contributo di autonoma sistemazione, della residenza anagrafica, essendo, invece, necessaria la dimostrazione della dimora abituale e continuativa nell'immobile dichiarato inagibile. Ne segue che, nel caso di specie, il citato requisito deve intendersi integrato qualora il soggetto dimostri di dimorare in maniera prevalente nel Comune interessato, sebbene per l'attività di dottorato sia costretto a trasferirsi, per un limitato periodo di tempo, all'estero.

8. **D. Quali sono le indicazioni interpretative e correlati orientamenti operativi della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, dell'OCDPC n. 476/2017 nella parte che espressamente dispone "...ovvero si sia provveduto ad altra dimora avente carattere di stabilità" in merito alla durata del contributo di autonoma sistemazione?**

**R.** Al riguardo, si rappresenta come, al fine di verificare la spettanza del contributo di autonoma sistemazione, sarà necessario accertare, sulla base degli elementi di fatto in possesso delle amministrazioni comunali o prodotti dai soggetti interessati, se la nuova sistemazione, nella fattispecie concreta, riveste carattere di stabilità ai fini dell'applicazione del citato articolo 2.

9. **D. Si deve sospendere la liquidazione del contributo di autonoma sistemazione al momento dell'acquisizione di comunicazione di ripristino delle originarie condizioni statiche ante sisma sottoscritta da tecnico abilitato? Si deve attendere comunque la revoca dell'ordinanza di sgombero?**



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017,  
n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del  
07.06.2018

**R.** Al riguardo, si rappresenta come il contributo *de quo* possa essere corrisposto fino alla notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero per inagibilità, fermo restando che - qualora il Comune accerti, in momento antecedente, l'avvenuto totale ripristino dell'immobile con conseguente rientro del nucleo familiare - dovrà interrompere l'erogazione del contributo.

- 10. D. Un avente diritto al contributo di autonoma sistemazione, nel caso di specie una donna in gravidanza, ha deciso di trasferire la propria residenza in un immobile di proprietà della suocera, sito in un altro Comune dell'isola d'Ischia. Tale soggetto ha ancora diritto al contributo di autonoma sistemazione una volta trasferita la residenza e, allo stesso modo, ne ha diritto anche il nascituro?**

**R.** Al riguardo, deve ribadirsi come, ai fini della spettanza del contributo di autonoma sistemazione, sia di per sé irrilevante il trasferimento della residenza anagrafica, ferma restando la necessità di accertare se, sulla base degli elementi di fatto in possesso delle amministrazioni comunali o prodotti dai soggetti interessati, la residenza presso la nuova sistemazione rivesta, nella fattispecie concreta, carattere di stabilità ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2, dell'OCDPC n. 476/2017. In ordine al nascituro, il contributo di autonoma sistemazione sarà riconosciuto, dal momento della nascita, anche al figlio della donna allo stato in gravidanza, verificandosi una variazione della composizione del nucleo familiare.

- 11. D. Un avente diritto al contributo di autonoma sistemazione (fino al mese di aprile alloggiato in una struttura ricettiva a carico dell'Ente), nel caso di specie un inquilino di un immobile dichiarato inagibile in seguito al sisma, nonché componente di un nucleo familiare che alloggia attualmente in una delle strutture ricettive a carico dell'Ente, ha acquistato una nuova abitazione, ancora da restaurare, trasferendovi la propria residenza. Tale soggetto (nonché gli altri componenti del nucleo familiare qualora decidessero di lasciare l'albergo per trasferirsi nel nuovo immobile della persona in oggetto) ha ancora diritto al contributo di autonoma sistemazione non essendo ancora la sua dimora abituale e continuativa?**

**R.** Al riguardo - premesso che l'acquisto di un nuovo immobile non determina di per sé la cessazione del contributo di autonoma sistemazione non potendo intendersi, in assenza di ulteriori elementi, quali manifestazione della volontà tesa a reperire altra sistemazione avente carattere di stabilità - è necessario accertare, in forza ai suddetti criteri, se la compravendita concreta integri la fattispecie dell'articolo 2, comma 2, dell'OCDPC n. 476/2017. Conseguentemente, qualora risulti che il soggetto non abbia trasferito nella nuova abitazione la propria dimora abituale e continuativa, come nel caso di specie, è esclusa l'applicazione del citato articolo 2, con la conseguenza che le misure di assistenza alloggiativa dovranno essere garantite tanto nei confronti dell'acquirente che degli altri componenti del nucleo familiare.

- 12. D. Due differenti istanze, aventi ad oggetto la corresponsione del contributo di autonoma sistemazione, afferenti al medesimo immobile - una presentata dalla moglie separata legalmente dal marito e dalla figlia e l'altra prodotta dal marito, separato legalmente dalla moglie, convivente e figlio dell'attuale convivente - debbano intendersi espressione di un unico nucleo familiare tenuto conto che le due istanze sono relative allo stesso immobile, del quale il marito e la moglie sono comproprietari, in quanto condividono il letto coniugale pur essendo legalmente separati?**



PROTEZIONE CIVILE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile



## Commissario Delegato

OO.cc.dd.pp.cc. n. 476 del 29.08.2017, n. 480 del 08.09.2017,  
n. 483 del 25.09.2017, n. 496 del 19.01.2018 e n. 525 del  
07.06.2018

**R.** Al riguardo, ai fini della corresponsione del contributo di autonoma sistemazione, i predetti soggetti dovranno considerarsi quali componenti di un medesimo nucleo familiare nell'ipotesi in cui gli stessi – ivi compresi i coniugi, sebbene separati legalmente – convivessero, al momento degli eventi sismici, nel medesimo immobile dichiarato inagibile, e la convivenza proseguiva anche nella nuova sistemazione.

- 13. D.** Si pone specifico quesito su un nucleo familiare proprietario di un immobile sito in zona rossa percipiente il CAS fino al 28.12.2017, in quanto in tale data a seguito di ridefinizione della zona rossa tale immobile diveniva agibile. Atteso che in data 29.11.2018 veniva emessa nuova ordinanza di sgombero dell'immobile in questione, a seguito di istanza del proprietario e di successiva modifica dell'esito di agibilità della scheda AEDES da parte del Comune, si chiede se il CAS vada riconosciuto anche per il periodo dal 28.12.2017 al 29.11.2018?

**R.** Al riguardo, il Comune dovrà accertare, ai fini del riconoscimento del contributo del 28.12.2017 al 29.11.2018, se in tale lasso di temporale ovvero antecedentemente al nuovo sopralluogo che ha riconosciuto un esito "A/F", il rientro nell'immobile fosse precluso al nucleo familiare in ragione dell'asserita inclusione della relativa strada di accesso all'interno della zona rossa, fermo restando la valutazione in ordine alla condotta del nucleo il quale ha comunicato, esclusivamente dopo dieci mesi dalla notifica della nota del Comune, l'impossibilità di far rientro nell'immobile.